

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 4 ottobre 2021

In Aosta, il giorno quattro (4) del mese di ottobre dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e sei minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1249** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL TITOLO III, CAPO II, DELLA L.R. 13/2015 (LEGGE EUROPEA REGIONALE 2015), IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, E DELLA MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2022, IN SOSTITUZIONE DELLA DGR 1824/2016 E DEL P.D. 5302/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia);

vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia e s.m.i;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ("Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192");

visto il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 192/2005, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2;

visto il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici", ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 192/2005, con relativi allegati 1, 2 e 3;

richiamato il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (di seguito denominato "D.M. Linee guida");

vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. (... *omissis*...)) (Legge europea regionale 2015), e in particolare il titolo III (Energia attuazione della direttiva 2010/31/UE), capo II (Efficienza energetica in edilizia);

dato atto che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettere i), j), ed l) della sopra citata l.r. 13/2015, la Finaosta S.p.A., attraverso il COA energia, svolge funzioni di natura tecnica e amministrativa per conto della Regione sulla base di apposita convenzione triennale, tra le quali, in particolare, la gestione del sistema di certificazione energetica regionale, lo svolgimento delle funzioni di ente di riconoscimento dei certificatori energetici, l'aggiornamento di apposito elenco degli stessi e la sua pubblicazione nel sito istituzionale della Regione, con l'indicazione dei dati identificativi e di contatto e il supporto tecnico nell'organizzazione e nella gestione del sistema dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, ivi inclusa la realizzazione degli accertamenti documentali, ove previsti;

preso atto che, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), della l.r. 13/2015, Finaosta S.p.A. si avvale, a sua volta, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

(ARPA) per l'effettuazione delle verifiche tecniche e delle ispezioni relative all'articolo 61, comma 1, lettera c), della legge regionale medesima, tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a Finaosta S.p.A.;

preso atto che, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della l.r. 13/2015, i rapporti tra Finaosta S.p.A. e ARPA e le modalità di svolgimento delle rispettive attività sono definite con apposita convenzione triennale sottoscritta tra le Parti;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1824, del 30 dicembre 2016, recante "Approvazione delle disposizioni previste dal titolo III, capo II, della l.r. 13/2015 (legge europea regionale 2015), in materia di certificazione energetica degli edifici, nonché delle modalità di effettuazione dei relativi controlli, in sostituzione di quelle approvate con le deliberazioni della Giunta regionale 1062/2011, 1606/2011, 1399/2012, 288/2014, 1090/2015 e 1494/2015" e visti, in particolare, l'allegato A ("Caratteristiche e modalità di gestione del sistema di certificazione energetica regionale Beauclimat") e l'allegato B ("Modalità di riconoscimento dei certificatori energetici e di autorizzazione dei relativi corsi di formazione ed aggiornamento");

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5302, in data 12 ottobre 2017, avente a oggetto "Approvazione della metodologia per l'effettuazione dei controlli sugli attestati di prestazione energetica e per la selezione del campione oggetto dei controlli stessi, prevista al punto 14.6. dell'allegato A alla d.G.r. 1824/2016" e, in particolare, l'allegato A al provvedimento medesimo ("Metodologia per l'effettuazione dei controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica e per la selezione del campione oggetto degli stessi ai sensi della d.G.r. 1824/2016");

considerato che si rende necessario, sulla base dell'esperienza maturata e delle criticità emerse nei primi anni di applicazione dei controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica:

- provvedere ad una serie di modifiche formali agli allegati A e B di cui alla d.G.r. 1824/2016;
- ridefinire le modalità e le tempistiche del procedimento per le verifiche tecniche e le ispezioni, in capo rispettivamente al COA energia e all'ARPA, riportate nell'allegato C al P.D. 5302/2017;
- ridefinire i parametri oggetti di controllo (errori gravi, formali e sostanziali), riparametrare i pesi dei parametri relativi agli errori sostanziali e rimodulare la procedura di estrazione degli APE da sottoporre a controllo di cui all'allegato C al P.D. 5302/2017;

tenuto conto che, al fine di semplificare l'attività tecnico-amministrativa in capo ai certificatori energetici e alla Struttura Sviluppo energetico sostenibile (di seguito Struttura competente), nonché ai soggetti preposti all'effettuazione dei controlli, è stato valutato di predisporre un unico atto di riferimento in materia di attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli, oggetto della presente deliberazione, che disciplini le nuove disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici (Allegati A e B) e la nuova metodologia per l'effettuazione dei controlli sugli attestati di prestazione energetica e per la selezione del campione oggetto dei controlli stessi (allegato C);

considerato che i nuovi allegati costituenti la presente deliberazione sono stati predisposti dal dirigente della Struttura competente, in collaborazione con i tecnici del Servizio COA energia e dell'Agenzia ARPA, per quanto di competenza nelle rispettive attività previste dalla l.r. 13/2015;

ritenuto opportuno di rinviare l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione al 1° gennaio 2022, allo scopo di permettere gli adeguamenti dei sistemi informatici necessari ad una più efficiente gestione del sistema di certificazione energetica Beauclimat;

ritenuto pertanto opportuno di applicare le disposizioni di cui alla d.G.r. n. 1824/2016 e al P.D. n. 5302/2017 per l'effettuazione dei controlli sugli attestati di prestazione energetica validati fino al 31 dicembre 2021;

dato atto che la Struttura competente ha coinvolto, con nota prot. n. 12098, in data 3 settembre 2021, in occasione di apposito incontro tecnico, i referenti degli Ordini e Collegi professionali degli ingegneri, architetti, geometri e periti industriali della Valle d'Aosta, che non hanno sollevato osservazioni in merito alle modifiche previste dalla presente deliberazione;

preso atto del parere positivo sulla proposta della presente deliberazione espresso in data 29 settembre 2021 (prot. n. 13222/2021) dal Consiglio permanente degli enti locali, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile dell'Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi BERTSCHY;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le disposizioni previste dal titolo III, capo II, della l.r. 13/2015 ("Legge europea regionale 2015"), in materia di certificazione energetica degli edifici, e della modalità per l'effettuazione dei controlli sugli attestati di prestazione energetica, a decorrere dal 1° gennaio 2022, in sostituzione di quelle approvate con la deliberazione della Giunta regionale n.1824 del 30 dicembre 2016 e del provvedimento dirigenziale n. 5302, in data 12 ottobre 2017;
2. di approvare l'allegato A ("Caratteristiche e modalità di gestione del sistema di certificazione energetica regionale Beauclimat"), l'allegato B ("Modalità di riconoscimento dei certificatori energetici e di autorizzazione dei relativi corsi di formazione ed aggiornamento") e l'allegato C ("Modalità di gestione dei controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica APE"), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

3. di stabilire che, per l'effettuazione dei controlli sugli attestati di prestazione energetica validati fino al 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni di cui alla d.G.r. n. 1824/2016 e al P.D. n. 5302/2017;
4. di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, la Struttura sviluppo energetico sostenibile, con la collaborazione del COA energia di Finaosta S.p.A., e del Dipartimento innovazione e agenda digitale ad apportare, se del caso, le necessarie modifiche ai sistemi informatici necessari alla gestione del sistema di certificazione energetica Beauclimat;
5. di stabilire che alle ulteriori modifiche degli Allegati A, B e C di cui alla presente deliberazione che si dovessero eventualmente rendere necessarie, provvederà il Dirigente della Struttura competente in materia, con proprio atto;
6. di dare atto che gli oneri derivanti dall'applicazione della presente deliberazione trovano copertura per il 2022 a valere sulle disponibilità dei capitoli U0020229 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche, in convenzione con Finaosta S.p.A., per lo svolgimento delle funzioni di natura tecnica e amministrativa del centro di osservazione e attività sull'energia (COA)", impegno n. 938/2022, pari a euro 600.000,00, e U0023827 "Rimborso spese all'ARPA per l'elaborazione di dati climatici, verifiche tecniche ed ispezioni di controllo su attestazioni di prestazioni energetiche e sull'osservanza di norme in materia di efficienza energetica", la cui disponibilità ammonta a euro 50.000,00, del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di dare atto che gli oneri derivanti dall'applicazione della presente deliberazione trova altresì copertura a valere sulle disponibilità ammontanti a euro 110.000,00 del capitolo U0020236 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche in convenzione con Finaosta S.p.A., per le attività di controllo sul rispetto delle disposizioni regionali in materia di risparmio ed efficienza energetica – somme derivanti da fondi a destinazione vincolata", che presenteranno la necessaria disponibilità;
8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione al seguente indirizzo: https://www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica/default_i.aspx.

§

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE BEAUCLIMAT

1. Oggetto e finalità

1.1. Le presenti disposizioni definiscono, in applicazione del titolo III, capo II, della l.r. 13/2015 e in coerenza con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia”, e con il decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (di seguito denominato “D.M. Linee guida”), il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici ed in particolare:

- a) gli obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell’attestato di prestazione energetica (di seguito denominato “APE”), come definito al punto 2.1, lettera a);
- b) le metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della l.r. 13/2015, da utilizzare ai fini della certificazione energetica;
- c) il numero, l’articolazione e le caratteristiche delle classi energetiche degli edifici;
- d) il modello di APE e i relativi criteri di validità;
- e) le modalità e gli strumenti per la redazione dell’APE e per la sua validazione attraverso il Portale Beauclimat come definito al punto 2.1, lettera h);
- f) gli importi del contributo da richiedere per ogni APE in fase di validazione del medesimo sul Portale Beauclimat, ai sensi dell’articolo 39, comma 6, della l.r. 13/2015;
- g) il modello di targa energetica e le relative modalità di utilizzo;
- h) il modello di Attestato di qualificazione energetica (di seguito denominato “AQE”) e di annuncio immobiliare, come definito al punto 2.1, lettera b);
- i) gli adempimenti relativi al Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (di seguito denominato “SIAPE”) previsto a livello nazionale;
- j) le modalità di effettuazione dei controlli di cui all’articolo 61, comma 1, lettera c), della l.r. 13/2015 e i casi di non correttezza formale e sostanziale di cui all’articolo 62, comma 3, della medesima legge.

2. Definizioni

2.1. Ai soli fini dell’applicazione delle presenti disposizioni, valgono le definizioni riportate all’articolo 2 del d.lgs. 192/2005 e al relativo allegato A, nonché le seguenti ulteriori definizioni:

- a) **attestato di prestazione energetica (APE)**: documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio o di un’unità immobiliare, classificandone, con una scala da A4 a G, le prestazioni energetiche;
- b) **attestato di qualificazione energetica (AQE)**: documento predisposto e asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i dati previsti dal format di cui all’Appendice D del D.M. Linee guida;
- c) **catasto energetico regionale (CER)**: banca dati del sistema energetico regionale, prevista dall’articolo 27, comma 5, lettera a) della l.r. 13/2015, nella quale confluiscono gli attestati di prestazione energetica, i dati contenuti nei libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza

energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013), quelli relativi ai controlli sugli impianti termici, nonché i dati necessari alla valutazione dei consumi energetici reali;

- d) **catasto impianti termici della Valle d'Aosta (CIT-VDA)**: sistema informativo attraverso il quale la Regione gestisce, per il tramite del Centro Osservazione e Attività sull'energia (di seguito "COA energia") i dati, nell'ambito del CER relativi agli impianti termici presenti sul territorio regionale;
- e) **codice identificativo dell'impianto termico (codice catasto CIT-VDA)**: codice numerico che individua in modo univoco un impianto termico e che viene riportato su tutta la documentazione inerente all'impianto stesso;
- f) **codice identificativo dell'attestato di prestazione energetica (codice APE)**: codice alfanumerico che individua in modo univoco un APE, attribuito allo stesso dal certificatore a seguito dell'acquisto tramite il Portale Beauclimat;
- g) **decreto interministeriale 26 giugno 2015 (D.M. Linee guida)**: adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
- h) **Portale Beauclimat**: sistema informativo attraverso il quale la Regione gestisce, per il tramite del COA energia, il sistema di certificazione energetica Beauclimat (il cui logo identificativo è riportato in Appendice A) e che comprende il catasto degli APE;
- i) **struttura regionale**: Struttura sviluppo energetico sostenibile dell'Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro;
- j) **superficie utile totale**: esclusivamente per le finalità di cui al punto 3.2, lettera a), e ai punti 4.6. e 4.7., si intende la superficie urbanistica, come definita al paragrafo G, punto 8, della deliberazione del Consiglio regionale 517/XI/1999;
- k) **File in formato .xml**: si intende il file esportato dai software commerciali nel formato "esteso" riportante, oltre alle informazioni contenute nell'APE, anche una serie di dati di input (caratteristiche dell'edificio) e di output (risultati di calcolo intermedi e finali).

3. Ambito di applicazione e disposizioni generali sulla certificazione energetica

3.1. La certificazione energetica di un edificio prevede la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione artificiale, gli impianti ascensori e le scale mobili, riferita ad un uso standard dello stesso, con attribuzione di una classe energetica, e la conseguente redazione dell'APE di cui al punto 5.

3.2. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della l.r. 13/2015 e dell'Appendice A al D.M. Linee guida, le presenti disposizioni si applicano a tutti gli edifici ubicati sul territorio regionale, fatta eccezione per:

- a) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, come definita al punto 2.1, lett. j);
- b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
- c) gli edifici oggetto di interventi di trasformazione edilizia che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell'edificio;
- d) gli edifici il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di impianti di climatizzazione quali, a titolo esemplificativo, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
- e) gli edifici rurali non residenziali;

- f) gli edifici destinati a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali;
 - g) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
 - h) gli edifici utilizzati temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, da intendersi come manufatti temporanei per la loro natura e la loro funzione.
- 3.3. Nei casi di cui al punto 3.1., lettere b), d) ed e), l'APE è comunque dovuto per gli uffici o altri ambienti assimilabili ai fini della permanenza di persone, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
- 3.4. Ai sensi dell'articolo 37, comma 9, lettera a), della l.r. 13/2015, le presenti disposizioni non si applicano ai seguenti ulteriori casi:
- a) i ruderi e gli edifici diroccati di cui all'art. 52 quater della l.r. 11/1998, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile;
 - b) gli edifici dichiarati, al catasto, inagibili e i collabenti;
 - c) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile. In particolare si fa riferimento:
 - i. agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;
 - ii. agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
 - d) i manufatti non riconducibili alla definizione di edificio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 192/2005 (manufatti cioè non qualificabili come "sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno");
 - e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, resta fermo in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto al decreto di cui all'articolo 4 comma 1 del d.lgs. 192/2005;

4. Obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell'APE

- 4.1. Ogni edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia o ad altri interventi di trasformazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998, che coinvolgano più del 25 per cento dell'involucro edilizio dell'intero edificio, come meglio definito in riferimento alla "ristrutturazione importante" di cui al punto 1.4.1 dell'Allegato 1 al D.M. del 26/06/2015 (D. M. Requisiti minimi), è dotato di APE. Resta salvo quanto previsto dall'art.37 comma 4 della l.r. 13/2015.
- 4.2. Nei casi di cui al punto 4.1, una copia dell'APE deve essere depositata presso gli uffici del Comune in cui è ubicato l'edificio, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione del certificato di agibilità dell'edificio, ove previsto.
- 4.3. Nel caso di interventi di cui al punto 4.1, relativi ad edifici adibiti ad uso di impresa, l'APE è depositato, con modalità telematica, allo sportello unico competente per territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 12/2011, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione del certificato di agibilità dell'edificio, ove previsto.
- 4.4. Gli obblighi di cui ai punti 4.2 e 4.3 si intendono assolti a seguito di avvenuta validazione dell'APE da parte del certificatore energetico sul Portale Beauclimat.

- 4.5. Nei casi di trasferimento a titolo oneroso o a titolo gratuito, di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, nonché di offerte di vendita e di locazione, in relazione agli obblighi di dotazione, rilascio ed affissione dell'APE, si applica la normativa statale vigente ed in particolare quanto previsto, relativamente a tali tematiche, dell'articolo 6 del d.lgs. 192/2005.
- 4.6. Gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico aventi una superficie utile totale superiore a 250 metri quadrati, come definita al punto 2.1, lett. j), devono essere dotati di APE.
- 4.7. Per gli edifici di cui al punto 4.6, nonché per gli edifici aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 metri quadrati, come definita al punto 2.1, lett. j), per i quali sia stato rilasciato un APE, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza l'APE o, in alternativa, la targa di cui al punto 11, all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
- 4.8. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 192/2005, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere, ove non già presente, la predisposizione dell'APE dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.
- 4.9. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui ai punti 4.1, 4.5, 4.6 e 4.8, può essere dotato di APE.
- 4.10. L'obbligo di dotare l'edificio di APE viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, alla DGR 1062/2011 o alla DGR 1824/2016.

5. Attestato di prestazione energetica e sua validità

- 5.1. Il modello di APE è conforme a quello riportato in Appendice B al D.M. Linee guida e descritto al paragrafo 6.1 del medesimo documento.
- 5.2. L'APE è rilasciato esclusivamente da un certificatore energetico abilitato secondo le modalità previste al punto 1. dell'allegato B alla presente deliberazione ed inserito nel relativo elenco regionale di cui al punto 1.3. del medesimo allegato.
- 5.3. L'APE è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 19/2007 oppure dell'articolo 47 del DPR 445/2000.
- 5.4. L'APE deve riportare:
 - a) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
 - b) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
 - c) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento;
 - d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
 - e) le emissioni di anidride carbonica;
 - f) l'energia esportata;
 - g) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importante da quelli di riqualificazione energetica.

- h) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche;
- i) le condizioni e le modalità attraverso cui è stata effettuata la valutazione della prestazione energetica;
- j) ove normativamente previsto, il codice catasto CIT-VDA. Il certificatore energetico, qualora non riesca a reperire tale informazione sulla documentazione relativa all'impianto, è comunque tenuto a verificare, con il supporto del COA energia e secondo modalità che verranno rese note nella sezione Energia del sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale, l'eventuale registrazione dello stesso sul CIT-VDA;
- k) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato.

5.5. L'APE deve essere riferito:

- a) nel caso di un edificio costituito da una sola unità immobiliare (a titolo esemplificativo: villetta unifamiliare, hotel, ...), all'intero edificio;
- b) nel caso di un edificio costituito da più unità immobiliari, ad una singola unità immobiliare, a prescindere dal fatto che condivida la destinazione d'uso, gli impianti di climatizzazione e le caratteristiche di altre unità immobiliari dello stesso.

5.6. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (ad esempio residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

5.7. L'APE ha una validità temporale massima di 10 anni dalla data di attribuzione del codice identificativo di cui al punto 8.8. La validità dell'APE decade prima del periodo sopra indicato a seguito di interventi che modifichino la prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare o nel caso di mutamento della destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 74 della l.r. 11/1998, ad eccezione dei mutamenti tra le destinazioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettere d) e dbis), della medesima legge. Qualora vi sia la necessità di utilizzarlo in uno dei casi previsti al punto 4, lo stesso deve essere aggiornato.

5.8. La validità temporale massima dell'APE è inoltre subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici dell'edificio, di cui all'articolo 43 della l.r. 13/2015 e relative modalità applicative. Qualora le predette prescrizioni non siano rispettate, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la scadenza non rispettata. A tali fini, i libretti di impianto sono allegati, in formato cartaceo o elettronico, all'APE.

5.9. L'APE firmato digitalmente resta valido a prescindere dall'eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del certificatore energetico alla firma digitale.

5.10. L'eventuale variazione degli estremi catastali o dell'indirizzo, che dovesse sopravvenire in fase successiva alla validazione dell'APE, non comporta la decadenza dello stesso.

6. Prestazione energetica e classificazione degli edifici

6.1. La prestazione energetica di un edificio è correlata alla quantità di energia primaria annualmente necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso a un uso standard dell'edificio, comprensivo della climatizzazione invernale ed estiva, della ventilazione, della produzione di acqua calda per usi igienici sanitari e, per il settore non residenziale, dell'illuminazione, degli impianti ascensori e delle scale mobili. Si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita dalla norma europea EN 14501:2006 o superiore.

- 6.2. La prestazione energetica dell'edificio è espressa attraverso gli indici descritti al Capitolo 2 dell'allegato al D.M. Linee guida.
- 6.3. In riferimento alle modalità di classificazione degli immobili, si applica quanto previsto al Capitolo 5 dell'allegato al D.M. Linee guida.

7. Portale Beauclimat

- 7.1. La Regione, su indicazione del COA energia, provvede all'adeguamento del Portale Beauclimat alle presenti disposizioni, al fine di garantirne la piena ed efficace applicazione sul territorio regionale.
- 7.2. Il Portale Beauclimat è fruibile a tutti gli attori a diverso titolo coinvolti nel processo di certificazione energetica, con privilegi di accesso differenziati a seconda della tipologia di utente. In particolare, il Portale Beauclimat consente:
- ai professionisti di:
 - a) richiedere il riconoscimento quale certificatore energetico;
 - b) effettuare il caricamento, la validazione, l'identificazione con codice alfanumerico univoco e l'archiviazione degli APE;
 - c) verificare la localizzazione dell'edificio oggetto di certificazione;
 - d) gestire il pagamento dei contributi di cui al punto 8.8.;
 - e) stampare copie degli APE;
 - f) ricercare APE e visualizzare i dati in essi contenuti;
 - g) annullare e/o sostituire gli APE già rilasciati.
 - alla Pubblica Amministrazione, anche per il tramite del COA energia, di:
 - h) gestire l'elenco dei certificatori energetici e il relativo iter di riconoscimento;
 - i) gestire la banca dati degli APE, anche attraverso opportuni filtri di ricerca;
 - j) effettuare il trattamento statistico dei dati, anche ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 27, comma 5 lettera c) della l.r. 13/2015 e di quanto previsto all'articolo 10 del d.lgs. 192/2005;
 - k) gestire i procedimenti di controllo degli APE;
 - l) coordinare l'interscambio dei dati con il sistema informativo nazionale SIAPE.
 - alle Amministrazioni comunali di:
 - m) ricercare, visualizzare e scaricare gli APE, firmati digitalmente che riguardano immobili ubicati nel Comune.
 - ai notai di:
 - n) ricercare, visualizzare e scaricare gli APE, firmati digitalmente;
 - ai cittadini di:
 - o) consultare l'elenco dei certificatori energetici;
 - p) richiedere la targa energetica dell'edificio;
 - q) verificare la validità di un APE a partire dal Codice identificativo univoco dello stesso.
- 7.3. Tali funzionalità possono essere aggiornate e integrate in funzione delle esigenze che potranno emergere nell'attuazione della l.r. 13/2015, anche al fine di confrontare ed integrare i dati degli APE con quelli presenti nel CIT-VDA e di permettere l'accesso ad altre tipologie di utenti.
- 7.4. Il Portale Beauclimat è accessibile dall'apposita sezione del canale tematico Energia del sito internet istituzionale della Regione all'indirizzo: <http://energia.partout.it/CatastoEnergetico>.

8. Procedura di attestazione della prestazione energetica degli edifici

- 8.1. L'APE deve essere richiesto, dal proprietario dell'immobile, a proprie spese, ad un certificatore energetico inserito nell'elenco regionale di cui al punto 1.3. dell'allegato B.

Nel caso di edifici di nuova costruzione, per “proprietario” si intende il committente della costruzione o la società di costruzione che opera direttamente.

- 8.2. Il certificatore energetico fornisce, al richiedente di cui al punto 8.1., l’informativa prevista al punto 7.1.1. del D.M. Linee guida, comprendente anche una dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti di indipendenza ed imparzialità di cui al punto 12.
- 8.3. Nel caso di edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, la nomina del certificatore energetico avviene prima dell’inizio dei lavori e deve essere dichiarata nella relazione tecnica di cui al punto 7.1. dell’allegato alla DGR 272/2016.
- 8.4. L’attestazione della prestazione energetica prevede in capo al certificatore energetico lo svolgimento di un complesso di operazioni, in coerenza con le procedure, i metodi di calcolo e gli applicativi informatici di cui ai capitoli 3 e 4 del D.M. Linee guida, tra cui:
 - a) il reperimento dei dati di ingresso, relativi alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’edificio e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, se disponibile, della documentazione progettuale, della documentazione tecnica e dell’attestato di qualificazione energetica;
 - b) l’esecuzione di una valutazione finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell’edificio in condizioni standard;
 - c) la determinazione degli indici di prestazione energetica globale e parziale, relativi a tutti gli usi energetici pertinenti per l’edificio, e della classe energetica;
 - d) l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, al rapporto costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
 - e) la redazione dell’APE, l’apposizione della firma digitale e la validazione dello stesso sul Portale Beauclimat.
- 8.5. Nel caso in cui il certificatore energetico non disponga di tutte le competenze per rilasciare l’APE e collabori con un altro certificatore energetico in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza, all’APE devono essere apposte più firme digitali in sequenza da parte dei certificatori stessi, che devono risultare iscritti all’elenco regionale.
- 8.6. Il certificatore energetico deve documentare le caratteristiche dimensionali, termofisiche ed impiantistiche dell’edificio con l’effettuazione di almeno un sopralluogo sull’edificio oggetto di valutazione, documentando fotograficamente l’esterno dell’edificio e i principali elementi energeticamente rilevanti del sistema edificio-impianto (tipologia costruttiva dei tamponamenti opachi, serramenti, sistemi di emissione, sistemi di regolazione, generatore di calore ecc.), redigendo rilievi grafici o controllando rilievi e progetti esistenti.
- 8.7. Nel caso di attestazione della prestazione energetica di singole unità immobiliari, è fatto obbligo agli amministratori di condominio di fornire piena collaborazione ai condomini che lo richiedano, attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari.
- 8.8. L’APE deve essere corredato dal codice identificativo attribuito dalla Regione attraverso il Portale Beauclimat, subordinatamente al pagamento del contributo di cui al punto 8.9.
- 8.9. Ai sensi del comma 6, articolo 39 della l.r. 13/2015, il certificatore energetico è tenuto a corrispondere, per ogni codice identificativo di un APE, un contributo, pari a 5 euro, per concorrere alla gestione del CER e all’effettuazione dei controlli di cui all’articolo 61, comma 1, lettera c), della l.r. 13/2015. Il contributo deve essere corrisposto a Regione secondo le indicazioni pubblicate nell’apposita sezione del canale tematico Energia del sito internet istituzionale della regione.

9. Attestato di qualificazione energetica (AQE)

- 9.1. L'AQE, come definito al punto 2.1, lettera b), deve essere redatto nei casi di cui al punto 4.1, conformemente al modello approvato in Appendice D al D.M. Linee guida e facendo riferimento alle procedure di calcolo previste dal medesimo decreto.
- 9.2. L'AQE è asseverato dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla comunicazione di fine lavori, a corredo della dichiarazione di cui all'articolo 35, comma 3, della l.r. 13/2015. La comunicazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. Nei casi in cui il titolo abilitativo non preveda una fine lavori, tale documentazione deve essere predisposta e conservata dal proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, per un periodo pari a 10 anni, anche ai fini dei controlli di cui all'Allegato C alla presente deliberazione.
- 9.3. L'AQE, al di fuori di quanto previsto al punto 9.1., è facoltativo ed è predisposto da un professionista abilitato, al fine di semplificare il successivo rilascio dell'APE.

10. Annunci commerciali

- 10.1. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indicatori di prestazione energetica del fabbricato, l'indice di prestazione energetica globale, sia rinnovabile che non rinnovabile, dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
- 10.2. Ai fini di cui al punto 10.1., è obbligatorio utilizzare, con esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, il format di cui all'Appendice C del D.M. Linee guida.

11. Targa energetica

- 11.1. La targa energetica di cui all'articolo 40 della l.r.13/2015 riporta la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare sul quale è esposta e ha lo stesso periodo di validità dell'APE a cui si riferisce.
- 11.2. Sono previsti due modelli di targa energetica:
 - a) uno per le classi A4, A3, A2 e A1, come da modello riportato in Appendice B;
 - b) uno per le classi B, C, D, E, F e G, come da modello riportato in Appendice C;La dimensione della targa, in formato verticale, per entrambe le tipologie, è 150 mm x 210 mm.
- 11.3. Per le targhe relative ad APE redatti prima del 1° luglio 2017, si applicano i modelli previsti dalla DGR 1062/2011.
- 11.4. Al termine della validità dell'APE è comunque possibile lasciare affissa la targa energetica. Questa deve essere invece obbligatoriamente rimossa ed eventualmente sostituita qualora venga redatto un nuovo APE, al fine di fornire la corretta informazione sulla prestazione energetica dell'edificio. Qualora il nuovo APE riporti la medesima classe energetica di quello precedente, la targa può essere mantenuta, previa comunicazione al COA energia secondo modalità rese disponibili nell'apposita sezione del canale tematico energia sul sito internet istituzionale della Regione.
- 11.5. La targa energetica non è utilizzabile su edifici diversi da quello a cui si riferisce.
- 11.6. La targa energetica è rilasciata dietro pagamento di un importo pari a euro 15,00 IVA inclusa, previa richiesta presentata dal proprietario dell'edificio o dal responsabile della gestione dello stesso, munito di apposita delega. Anche nel caso di comproprietà, il richiedente deve essere munito di apposita delega da parte dei comproprietari.
- 11.7. Può altresì essere presentata un'unica richiesta per il rilascio di più targhe energetiche relative ad unità immobiliari appartenenti ad un medesimo fabbricato. In tal caso la

richiesta deve essere presentata dall'amministratore di condominio o dal proprietario di una delle unità immobiliari munito di delega dei proprietari delle altre unità immobiliari.

- 11.8. Il modulo per la richiesta della targa è disponibile sull'apposita sezione del Portale Beauclimat.
- 11.9. Il modulo per richiedere la targa energetica, debitamente compilato, firmato e corredato degli allegati necessari, deve essere consegnato al COA energia a mezzo servizio postale (mediante raccomandata A/R, indirizzata a "COA energia c/o Finaosta S.p.A. – via Festaz, 22 - 11100 AOSTA"), a mano presso lo Sportello "Info Energia Chez Nous" del COA energia oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo coaenergia@legalmail.it.
- 11.10. Il COA energia contatta il richiedente per avvisarlo della disponibilità della targa, previa verifica della validità dell'APE a cui si riferisce, nonché della completezza, correttezza e unicità della domanda.
- 11.11. La targa energetica viene consegnata con modalità rese disponibili nell'apposita sezione del canale tematico Energia del sito internet istituzionale della regione.
- 11.12. Il COA energia, contestualmente alla consegna della targa, fornisce una scheda di accompagnamento che attesta la rispondenza tra la targa e l'attestato dichiarato nel modulo di domanda. Non è possibile richiedere ulteriori targhe per un APE già associato ad una targa. Non è possibile richiedere duplicati.

12. Requisiti di indipendenza ed imparzialità dei certificatori energetici

- 12.1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della l.r. 13/2015, ai fini del rilascio dell'APE, i certificatori energetici devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e, per gli edifici di cui al punto 4.1, non devono aver partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla realizzazione delle opere.
- 12.2. Ai fini di cui al punto 12.1, il certificatore energetico non può certificare un edificio per il quale risulti proprietario oppure coniuge o parente fino al quarto grado del richiedente o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda terza, in una delle seguenti attività:
 - a) progettazione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
 - b) costruzione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
 - c) fornitura di materiali e componenti installati nell'edificio;
 - d) amministrazione dell'edificio;
 - e) fornitura di energia per l'edificio;
 - f) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell'edificio;
 - g) connesse alla funzione di direzione lavori.

13. SIAPE

- 13.1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. Linee guida, entro il 31 marzo di ogni anno, la Regione, avvalendosi del Portale Beauclimat, alimenta il SIAPE con i dati degli APE validati nell'anno precedente.

APPENDICE A – Logo Beauclimat



APPENDICE B – Modello targa Beauclimat per le classi A4, A3, A2, A1



APPENDICE C – Modello targa Beauclimat per le classi B, C, D, E, F e G



MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI, DI REGISTRAZIONE DEI NOTAI E DI AUTORIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER CERTIFICATORI ENERGETICI

1. Soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica (APE) sul territorio regionale e relativo elenco pubblico regionale

- 1.1. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, le presenti disposizioni definiscono le modalità di gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio dell'APE degli edifici (di seguito certificatori energetici), volto a garantire il possesso dei requisiti individuali previsti dall'articolo 2, commi 3 e 4, del DPR 16 aprile 2013, n. 75.
- 1.2. Ai fini del rispetto dei requisiti individuali di cui al punto 1.1, sono riconosciuti i corsi di formazione conformi ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1 del DPR 75/2013 ed erogati:
 - a) dalla Regione o da soggetti erogatori, privati o pubblici, di ambito regionale, in conformità con quanto previsto ai punti 2 e 3;
 - b) da soggetti autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto;
 - c) da altre regioni o province autonome o da soggetti di ambito regionale autorizzati dalle predette regioni e province autonome e da queste riconosciuti.
- 1.3. I soggetti ritenuti idonei, previo procedimento di riconoscimento di cui al punto 5, vengono inseriti nell'elenco pubblico regionale dei certificatori energetici e accedono all'area riservata del Portale Beauclimat.
- 1.4. L'istruttoria di riconoscimento dei certificatori energetici e la gestione dell'elenco di cui al punto 1.3 sono in capo al COA energia, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettere i) e j), della l.r. 13/2015.
- 1.5. Ai sensi dell'articolo 65, comma 1, della l.r. 13/2015, i certificatori energetici già abilitati ai sensi delle leggi regionali 18 aprile 2008, n. 21, e 1° agosto 2012, n. 26, sono di diritto riconosciuti e inseriti nell'elenco dei certificatori energetici di cui al punto 1.3.
- 1.6. L'elenco regionale dei certificatori energetici, che ne riporta in particolare i dati identificativi e di contatto, è consultabile on-line sul Portale Beauclimat e accessibile anche dal canale tematico "Energia" del sito internet istituzionale della Regione.
- 1.7. I certificatori energetici sono tenuti ad aggiornare i propri "Dati personali" nell'area riservata del Portale Beauclimat e a comunicare tempestivamente al COA energia, a mezzo PEC, l'eventuale perdita, anche temporanea, dei requisiti individuali di cui al punto 1.1.
- 1.8. Nel caso di perdita, anche temporanea, dei requisiti individuali di cui al punto 1.1, i certificatori energetici sono sospesi dall'elenco regionale fino ad eventuale regolarizzazione della propria posizione.
- 1.9. Il COA energia gestisce l'aggiornamento dell'elenco regionale dei certificatori energetici provvedendo a:
 - a. inserire i nuovi soggetti abilitati;
 - b. sospendere, anche in esito ai controlli di cui al punto 7 lettera a), i certificatori di cui al punto 1.8;
 - c. revocare l'abilitazione in caso di decesso o di eventuale richiesta volontaria.

2. Caratteristiche dei corsi di formazione per certificatori energetici erogati a livello regionale

- 2.1. I corsi di cui al punto 1.2, lettera a), devono essere conformi ai contenuti minimi di cui all'allegato 1 al DPR 75/2013.
- 2.2. I corsi possono essere erogati:
 - a) dalla Regione per il tramite del COA energia;
 - b) da soggetti, privati e pubblici, riconosciuti ai sensi della DGR 1420/2020
- 2.3. I corsi devono avere una durata minima di 80 ore, escluso l'esame finale e devono essere suddivisi in almeno 8 moduli, ognuno di durata non inferiore a 4 ore.
- 2.4. I corsi possono essere erogati mediante lezioni frontali in aula o in modalità e-learning. I corsi erogati mediante lezioni frontali in aula, o le esercitazioni pratiche nel caso di corsi e-learning, devono avere un numero massimo di 35 partecipanti.
- 2.5. Nel caso di corsi erogati in modalità e-learning, le lezioni devono essere erogate attraverso un'ideale piattaforma informatica che consenta l'attiva partecipazione del corsista e la presenza di strumentazione atta a controllare l'effettiva frequenza al corso.
- 2.6. Entrambe le tipologie di corsi individuate al punto 2.4. devono presentare un adeguato rapporto tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche (anche intese come esercitazioni in aula); queste ultime, in ogni caso, non possono essere inferiori al 20% del monte ore complessivo.
- 2.7. I corsi possono essere tenuti da professori universitari docenti nelle materie trattate nei moduli di propria competenza e da esperti che possano vantare pregressa esperienza, almeno triennale, sulle tematiche da essi trattate.
- 2.8. L'ammissione del candidato all'esame finale è subordinata alla verifica, da parte del soggetto erogatore, della frequenza minima obbligatoria pari all'85 per cento delle ore complessive del corso, attestata da apposita modalità di tracciabilità della partecipazione.
- 2.9. L'esame finale è svolto dal soggetto erogatore, esclusivamente in modalità frontale, al fine di accertare il possesso delle conoscenze esposte durante le lezioni. L'esame finale comprende una prova scritta finalizzata a valutare la comprensione degli argomenti trattati ed una prova orale incentrata sulla discussione di un APE; la prova orale è subordinata al superamento della prova scritta.
- 2.10. La commissione di esame deve prevedere la presenza di un esperto esterno al soggetto erogatore che non abbia partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso; l'esperto esterno deve possedere un'adeguata esperienza nel settore della certificazione energetica degli edifici, analoga a quanto previsto al punto 2.7.
- 2.11. Il soggetto erogatore, sotto la propria responsabilità, deve rilasciare ad ogni singolo partecipante un attestato finale di frequenza al corso e di superamento dell'esame finale riportante:
 - a) la dicitura "Attestato di frequenza al corso e superamento dell'esame finale per certificatori energetici della Regione Autonoma Valle d'Aosta ai sensi del DPR 75/2013";
 - b) logo, denominazione ed indirizzo del soggetto erogatore autorizzato ad effettuare il corso;
 - c) il titolo del corso, il luogo e il periodo di realizzazione dello stesso;
 - d) data di rilascio dell'attestato;
 - e) riferimenti relativi all'autorizzazione ottenuta per l'erogazione del corso;
 - f) sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto erogatore;
 - g) dichiarazione del superamento del limite di frequenza minima richiesta e l'esito ottenuto in sede di esame.

- 2.12. Entro 10 giorni dalla fine del corso, il soggetto erogatore è tenuto a comunicare al COA energia l'elenco dei partecipanti al corso, la relativa frequenza e l'esito ottenuto in sede di esame.

3. Procedimento di autorizzazione dei corsi di formazione

- 3.1. Il procedimento di autorizzazione dei corsi di formazione è volto ad accertare la conformità dei corsi alle caratteristiche di cui al punto 2.
- 3.2. Il procedimento di autorizzazione dei corsi di formazione è avviato, prima di dare inizio agli stessi, su richiesta del soggetto erogatore interessato secondo le modalità previste ai successivi punti 3.3. e 3.4. Il corso non potrà avere inizio prima della comunicazione dell'esito dell'istruttoria di cui al successivo punto 3.9.
- 3.3. La richiesta di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere presentata via PEC, all'indirizzo coaenergia@legalmail.it, firmata digitalmente.
- 3.4. La richiesta deve essere presentata utilizzando il modulo reso disponibile nell'apposita sezione del canale tematico Energia del sito internet istituzionale della regione, allegando:
- a) programma del corso, suddiviso in moduli tematici di cui vengono riportati in modo sintetico i contenuti e la durata, individuati nel rispetto dei punti 2.1 e 2.3.;
 - b) descrizione delle modalità di svolgimento dei corsi (lezioni frontali o e-learning), il relativo numero di partecipanti in conformità con quanto richiesto ai punti 2.4. e 2.6. e, solo per i corsi somministrati con modalità e-learning, la conformità degli stessi alle caratteristiche indicate al punto 2.5;
 - c) i curricula vitae dei docenti e degli esperti coinvolti, eventualmente corredati da ulteriore documentazione, da cui emerge il possesso dei requisiti di cui al punto 2.7.;
 - d) descrizione delle modalità di espletamento dell'esame finale, in conformità con quanto richiesto ai punti 2.8., 2.9. e 2.10.;
 - e) copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario;
 - f) ogni altra evidenza ritenuta utile ai fini della valutazione.
- 3.5. Il procedimento di autorizzazione dei corsi di formazione deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al punto 3.3, salvo le ipotesi di sospensione e di interruzione previste dalla l.r. 19/2007 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
- 3.6. Ricevuta la richiesta di cui al punto 3.3, il COA energia comunica al soggetto interessato l'avvio del procedimento di autorizzazione mediante una comunicazione scritta, trasmessa in via telematica, avente i contenuti di cui all'art. 13 della l.r. 19/2007.
- 3.7. In caso di incompletezza dell'istanza, per carenza di dati o di documentazione, il COA energia assegna al richiedente un termine di 10 giorni per l'integrazione dell'istanza o della documentazione, con avviso che il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza completata o della documentazione richiesta. Qualora il richiedente non fornisca i dati o la documentazione richiesta, il COA energia comunica a quest'ultimo la non procedibilità dell'istanza, salva la facoltà dell'interessato di presentare una nuova istanza.
- 3.8. Verificata la completezza dell'istanza, il COA energia riscontra, attraverso l'esame della stessa, la sussistenza delle caratteristiche di cui al punto 2.
- 3.9. Il COA energia provvede a dare comunicazione dell'esito dell'istruttoria ai richiedenti e:
- a) in caso di esito positivo, ad autorizzare l'erogazione del corso di formazione e ad inserire il medesimo corso nell'elenco pubblicato nell'apposita sezione del canale tematico Energia del sito internet istituzionale della Regione;

- b) in caso di esito negativo, a comunicare all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e che la stessa può eventualmente essere ripresentata senza limitazioni.
- 3.10. L'autorizzazione ad erogare il corso di formazione decorre dalla data della comunicazione di cui al punto 3.9., lettera a).

4. Obblighi di comunicazione e replica del corso

- 4.1. Il soggetto erogatore è tenuto a comunicare al COA energia, a mezzo PEC, il calendario delle lezioni frontali (o delle esercitazioni pratiche per i corsi e-learning), le date delle prove d'esame e le relative sedi di svolgimento, almeno 7 giorni prima dell'avvio del corso stesso.
- 4.2. Il soggetto erogatore può replicare il corso, previa comunicazione di cui al punto 4.1, a condizione che siano mantenute le caratteristiche approvate dal COA energia in fase di istruttoria, ivi incluso il medesimo elenco dei docenti.

5. Procedimento di riconoscimento dei certificatori energetici

- 5.1. Il procedimento di riconoscimento è avviato su richiesta volontaria del soggetto interessato, mediante presentazione dell'apposita istanza, che deve essere obbligatoriamente compilata on-line tramite il Portale Beauclimat, previa autenticazione del richiedente secondo le modalità ivi indicate.
- 5.2. La richiesta deve essere presentata al COA energia, in competente bollo, con le seguenti modalità:
- a) a mano e negli orari di apertura al pubblico, presso lo sportello informativo "Info Energia Chez Nous";
 - b) a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo: COA energia c/o Finaosta S.p.A. - via Festaz, 22 - 11100 AOSTA;
 - c) via PEC, all'indirizzo: coaenergia@legalmail.it, firmata digitalmente.
- 5.3. All'istanza devono essere allegate le attestazioni e la documentazione in essa eventualmente richiamate, nonché la copia fotostatica non autenticata del documento di identità del richiedente, in corso di validità.
- 5.4. Il COA energia assicura il rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.
- 5.5. Il procedimento di riconoscimento deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al punto 5.1, salvo le ipotesi di sospensione e di interruzione previste dalla l.r. 19/2007.
- 5.6. Ricevuta l'istanza di cui al punto 5.1, il COA energia comunica al soggetto interessato l'avvio del procedimento di riconoscimento mediante una comunicazione scritta, trasmessa in via telematica, avente i contenuti di cui all'art. 13 della l.r. 19/2007.
- 5.7. In caso di incompletezza dell'istanza, per carenza di dati o di documentazione, il COA energia assegna al richiedente un termine di 10 giorni per l'integrazione dell'istanza o della documentazione, con avviso che il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza completata o della documentazione richiesta. Qualora il richiedente non fornisca i dati o la documentazione richiesta, il COA energia comunica a quest'ultimo la non procedibilità dell'istanza, salva la facoltà dell'interessato di presentare una nuova istanza.
- 5.8. Ai fini della valutazione dell'istanza, il COA energia riscontra, attraverso l'esame della stessa, la sussistenza dei requisiti individuali di cui al punto 1.1. e procede ad effettuare idonei controlli sia a campione, sia qualora sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta. Il campione, ai fini dei suddetti

controlli, è prodotto automaticamente dal Portale Beauclimat, attraverso apposita funzionalità che seleziona casualmente una pratica da sottoporre a verifica ogni venti presentate. Si applica l'art. 33 della l.r. 19/2007.

- 5.9. Il COA energia provvede a dare comunicazione dell'esito dell'istruttoria ai richiedenti e:
- a) in caso di esito positivo, ad inserire il nominativo dell'interessato nell'elenco di cui al punto 1.3. e ad abilitarne contestualmente l'accesso all'area riservata del Portale Beauclimat per la redazione degli APE;
 - b) in caso di esito negativo, a comunicare all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda e che l'istanza può eventualmente essere ripresentata senza limitazioni.

6. Modalità di registrazione dei notai al Portale Beauclimat

- 6.1. L'accesso dei notai all'area riservata del Portale Beauclimat avviene previa registrazione e autenticazione degli stessi.
- 6.2. I notai sono tenuti a comunicare al COA Energia eventuali modifiche relative ai dati di registrazione e la perdita dei requisiti professionali.

7. Controlli e casi di revoca

- 7.1. Il COA energia effettua, a cadenza annuale, un controllo:
 - a) sulla permanenza dei requisiti individuali di cui al punto 1.1 dei certificatori energetici;
 - b) sulla permanenza dei requisiti professionali dei notai registrati nel Portale Beauclimat. Qualora da tale verifica non dovesse risultare il nominativo del notaio negli elenchi del Notariato, il COA energia provvede a revocare l'accesso al Portale Beauclimat, dandone opportuna comunicazione all'interessato.
- 7.2. Il COA energia effettua altresì controlli sull'effettivo rispetto dei requisiti di cui al punto 2. in fase di svolgimento dei corsi, su un campione casuale pari ad almeno un corso all'anno. Il soggetto erogatore che deve sottostare alle eventuali attività ispettive, garantendo il libero accesso alla sede del corso e alle prove d'esame e fornendo la documentazione eventualmente richiesta.
- 7.3. In caso di accertamento della mancanza o della perdita dei requisiti di cui al punto 2., ivi inclusa il riscontro di docenti che tengono le lezioni differenti da quelli segnalati in fase di istanza, nonché qualora non venga inviata al COA energia la comunicazione di cui al punto 4.1. nei termini ivi previsti, l'autorizzazione all'erogazione del corso è revocata. La revoca è comunicata tempestivamente al soggetto erogatore. La revoca non ha effetto retroattivo ma inibisce al soggetto erogatore la facoltà di ripresentare nuova richiesta di autorizzazione per un anno decorrente dalla data di comunicazione della revoca stessa.

MODALITÀ DI GESTIONE DEI CONTROLLI SUGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

1. Criteri generali per l'effettuazione dei controlli sugli APE

- 1.1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera c), della l.r. 13/2015, coerentemente con l'articolo 5 del D.M. Linee guida, la struttura regionale definisce le attività necessarie per l'effettuazione dei controlli volti a verificare la regolarità formale e la correttezza tecnica degli APE e l'osservanza degli adempimenti ad essi correlati.
- 1.2. Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l) della l.r. 13/2015, la struttura regionale si avvale del COA energia per l'organizzazione e la gestione del sistema dei controlli di cui al punto precedente; a tal fine, il COA energia individua al suo interno il responsabile del procedimento e il responsabile dell'istruttoria.
- 1.3. Nell'ambito delle sopra citate attività, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b) della l.r. 13/2015, il COA energia si avvale, a sua volta, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per l'effettuazione delle verifiche tecniche e delle ispezioni relative agli APE, tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a Finaosta S.p.A.; ARPA, in relazione alle proprie competenze, individua internamente il responsabile dell'istruttoria.
- 1.4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al punto 1.3 ARPA può avvalersi anche di risorse professionali esterne abilitate al rilascio dell'APE ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 13/2015.
- 1.5. È fatto divieto ai soggetti di cui al punto 1.4. di svolgere contestualmente l'attività di certificatore energetico per gli edifici ubicati nel territorio regionale. In caso di comprese iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici, l'esercizio dell'attività di controllo è consentita solo a seguito di sottoscrizione di apposita istanza di sospensione dalla potestà di rilascio di APE, trasmessa dal soggetto interessato al COA energia.
- 1.6. Nell'effettuazione dei controlli di cui al punto 1.3, i soggetti incaricati devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio, così come previsto per i certificatori energetici al punto 12 dell'Allegato A.
- 1.7. I controlli sono articolati su tre livelli:
 - a) accertamento preventivo: algoritmi automatici di controllo, relativi al 100% degli APE, volti ad individuare potenziali anomalie prima della validazione dell'Attestato di Prestazione Energetica, secondo quanto descritto al punto 2;
 - b) accertamento documentale: controlli interni, relativi a tutti gli APE per i quali l'accertamento preventivo di cui alla lettera a) ha evidenziato potenziali anomalie, propedeutici alla selezione del campione da sottoporre ai controlli di cui alla lettera c), secondo quanto descritto al punto 2;
 - c) verifiche tecniche ed ispezioni: controlli tecnici sui dati utilizzati nel modello di calcolo, secondo quanto descritto al punto 3.
- 1.8. Il numero dei controlli di cui al punto 1.7, lettera c), deve essere pari almeno al 2% degli APE validati nell'anno di riferimento.

2. Modalità di svolgimento degli accertamenti preventivi e documentali

- 2.1. In fase di caricamento del "tracciato XML" relativo ad ogni APE sul Portale Beauclimat di cui al punto 7. dell'Allegato A alla presente deliberazione, prima della validazione definitiva dello stesso, è previsto un "accertamento preventivo" automatico di alcuni

parametri significativi e la generazione di avvisi funzionali a segnalare potenziali anomalie. Il certificatore energetico può abbandonare tale operazione per correggere i dati immessi oppure validare comunque l'APE.

- 2.2. L'elenco dei parametri verificabili in fase di "accertamento preventivo" e i relativi algoritmi di controllo sono riportati in Appendice A.
- 2.3. A cadenza bimestrale, il COA energia estrae dal Portale Beauclimat tutti gli APE per i quali l'accertamento preventivo di cui al punto 2.1 ha segnalato potenziali anomalie e li sottopone ad accertamento documentale, cioè verifica, per quanto riscontrabile dalla lettura dei files .xml, l'effettiva sussistenza delle potenziali anomalie segnalate dal sistema, in particolare in riferimento alle anomalie 1, 3, 4 e 5.
- 2.4. Ogni estrazione è relativa all'insieme degli APE che sono stati validati dai certificatori energetici nell'apposita sezione del Portale Beauclimat nel "bimestre di riferimento" precedente all'estrazione.
- 2.5. In esito all'accertamento documentale di cui al punto 2.3, il COA energia attribuisce ad ogni APE un "punteggio di criticità", dato dalla somma dei pesi (come riportati in Appendice A) di tutte le anomalie riscontrate per quell'APE. Nel caso in cui una o più anomalie non vengano confermate, le stesse non concorrono alla definizione del punteggio.
- 2.6. Il COA energia seleziona quindi, secondo i criteri di cui all'Appendice B, un campione di APE da inviare ad ARPA per essere sottoposto a verifica tecnica, composto da un numero di APE non inferiore a 20.
- 2.7. L'attività di cui ai punti precedenti si conclude entro un mese dal termine del precedente "bimestre di riferimento", cioè secondo le seguenti tempistiche:
 - a) 1° bimestre (1 gennaio-28 o 29 febbraio): entro il 31 marzo;
 - b) 2° bimestre (1 marzo-30 aprile): entro il 31 maggio;
 - c) 3° bimestre (1 maggio-30 giugno): entro il 31 luglio;
 - d) 4° bimestre (1 luglio-31 agosto): entro il 30 settembre;
 - e) 5° bimestre (1 settembre-31 ottobre): entro il 30 novembre.
 - f) 6° bimestre (1 novembre-31 dicembre): entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

3. Modalità di svolgimento delle verifiche tecniche ed ispezioni

- 3.1. Nei termini di cui al punto 2.7, ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 19/2007, il COA energia dà atto dell'avvio del procedimento con opportuna comunicazione ai certificatori energetici che hanno redatto gli APE selezionati, e per conoscenza ad ARPA, indicando i codici identificativi degli APE oggetto di controllo, le modalità di effettuazione dello stesso e la documentazione da presentare ad ARPA, coerentemente con quanto richiesto al punto 3.3.
- 3.2. Contestualmente il COA energia trasmette ad ARPA l'elenco degli APE selezionati e la documentazione in formato elettronico a essi relativa.
- 3.3. Il certificatore è tenuto a presentare ad ARPA la seguente documentazione:
 - a) elaborati grafici di progetto (piante, sezioni e prospetti presentati in formato cartaceo o in formato ".pdf" o ".dwg");
 - b) file del modello energetico elaborato con opportuno software di calcolo e relativa relazione;
 - c) documentazione fotografica esterna e interna dell'edificio;
 - d) dati relativi alle stratigrafie dei componenti opachi (eventuali particolari costruttivi, fotografie di dettaglio, schede materiali);

- e) abaco serramenti con relativa copia delle certificazioni e schede tecniche, ove esistenti o, in alternativa, documento attestante il calcolo della trasmittanza termica effettuato con il software;
 - f) abaco ponti termici e documentazione di calcolo;
 - g) documentazione relativa agli impianti per la climatizzazione invernale, estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'illuminazione e il trasporto di persone comprensiva in particolare di:
 - a) copia del libretto impianto ove non disponibile il codice CIT-VDA;
 - b) dati relativi alla potenza dei corpi illuminanti;
 - c) calcolo delle produzioni di energia da fonti energetiche rinnovabili;
 - d) il calcolo delle ripartizioni degli impianti (potenza del generatore, ausiliari, accumulo, impianti a fonti rinnovabili, ...)
 - e) i dati relativi alla definizione dell'accumulo e delle relative dispersioni;
 - h) relazione di sopralluogo;
 - i) file .xml coerente con APE in formato .pdf (*nel solo caso in cui il COA energia riscontri non coerenza tra il codice APE, classe energetica, EP_{gl_nren} o Comune tra file .pdf e file .xml caricati sul Portale Beauclimat*);
 - j) altra documentazione eventualmente ritenuta necessaria ed esplicitata dal COA energia nella comunicazione di cui al punto 3.1.;
- 3.4. Il certificatore energetico soggetto a controllo ha a disposizione 30 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di cui al punto 3.1. per presentare la documentazione presso ARPA. È accettata anche la trasmissione della documentazione in formato elettronico esclusivamente se presentata tramite PEC. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni senza che sia stata presentata la documentazione, ARPA comunica al COA energia che non è stato possibile effettuare il controllo e il procedimento si intende concluso come “caso di non correttezza sostanziale” di cui al punto 4.2, lettera c).
- 3.5. Ai sensi dell'art. 5 della l.r. 19/2007, qualora la documentazione di cui al punto 3.3 risultasse incompleta senza motivata relazione del certificatore energetico, ARPA chiede le dovute integrazioni sospendendo i termini per la conclusione del procedimento per un periodo non superiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, ARPA comunica al COA energia che non è stato possibile effettuare il controllo e il procedimento si intende concluso come “caso di non correttezza sostanziale” di cui al punto 4.2, lettera c).
- 3.6. E' sempre facoltà di ARPA fissare un sopralluogo presso l'edificio oggetto di controllo da effettuare entro i termini di cui al punto 3.9.
- 3.7. ARPA, sulla base della documentazione pervenuta e dell'eventuale sopralluogo, effettua il controllo sui principali dati tecnici relativi al file .xml corredato all'APE, attribuendo allo stesso un “punteggio di errore”, secondo quanto stabilito in Appendice C al presente allegato. ARPA valuta quindi se l'APE rientra nei casi di non correttezza formale o sostanziale di cui al punto 4.
- 3.8. In caso di esito negativo, prima di inviare al COA il risultato definitivo del controllo, ARPA ne dà comunicazione al certificatore energetico, e per conoscenza al COA energia, evidenziando le motivazioni e fornendo al certificatore la possibilità di presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documentazione, nel rispetto delle tempistiche massime di cui al punto 3.9.
- 3.9. Il procedimento in capo ad ARPA si conclude entro un termine massimo di 130 giorni dalla comunicazione di avvio di cui al punto 3.1., fatto salvo le sospensioni di cui al punto 3.5.

- 3.10. ARPA, nel rispetto dei termini di cui al punto 3.9., comunica al COA energia il risultato del controllo, corredato da una relazione di sintesi dello stesso.
- 3.11. Il COA energia, a conclusione del procedimento, comunica tempestivamente al certificatore l'esito dello stesso.
- 3.12. Nei casi di esito negativo per "non correttezza formale" di cui ai punti 4.1 e per "non correttezza sostanziale" di cui ai punti 4.2., lettere a) e b) il certificatore è tenuto, entro 45 giorni dalla data di comunicazione dell'esito da parte del COA energia, a redigere un nuovo APE sostitutivo con oneri a proprio carico e, entro il medesimo termine, caricarlo sul portale Beauclimat e a darne comunicazione ad ARPA e al COA energia.
- 3.13. Nei casi di cui al punto 3.12, ARPA effettua un ulteriore controllo sull'APE sostituito verificando, entro 45 giorni decorrenti dalla data della comunicazione di cui al punto 3.12, che lo stesso possa essere considerato valido, ovvero che:
- recepisca tutte le segnalazioni di errore formale formulate da ARPA;
 - recepisca le segnalazioni di errore sostanziale in modo che il "punteggio di errore" risulti inferiore o uguale a 18 punti;
 - sia stato caricato regolarmente sul Portale Beauclimat, ivi inclusa la sostituzione dell'APE non corretto tramite le apposite funzionalità del medesimo Portale.
- 3.14. Qualora il certificatore non ottemperi a quanto previsto al punto 3.13, ARPA non conferma la validità dell'APE sostitutivo considerandolo come esito "negativo sostanziale", come riportato al punto 4.2. lettera d).
- 3.15. ARPA trasmette al COA energia, entro il medesimo termine di cui al punto 3.13, l'esito del controllo relativo all'APE sostitutivo.
- 3.16. Il COA energia provvede tempestivamente a dare comunicazione al certificatore energetico dell'esito del controllo di cui al punto 3.13. In caso di esito negativo di cui al punto 3.14, il COA energia provvede a inoltrare la medesima comunicazione alla struttura regionale.
- 3.17. Il certificatore energetico è soggetto a sanzione nei seguenti casi:
- a) Mancata sostituzione dell'APE sul portale Beauclimat nei casi di cui al punto 3.12;
 - b) Raggiungimento di due segnalazioni di non correttezza sostanziale.
- 3.18. Il COA energia, nei casi di cui al punto 3.17, provvede tempestivamente ad informare il certificatore energetico e a dare opportuna conoscenza alla struttura regionale competente per la contestazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 62, comma 2 della l.r. 13/2015.
- 3.19. Il certificatore energetico, ricevuta la comunicazione di cui al punto 3.16, nei casi in cui ARPA abbia confermato la validità del nuovo APE, è tenuto a consegnarlo al proprietario dell'immobile.
- 3.20. Nel caso di cui al punto 3.14, ovvero per mancata sostituzione dell'APE come previsto al punto 3.12, l'APE non corretto cessa di essere valido a decorrere dalla data di comunicazione del COA Energia di cui al punto 3.16.
- 3.21. Il COA energia trasmette periodicamente comunicazione riportante gli esiti dei controlli alla struttura regionale, nonché agli Ordini e Collegi professionali regionali.
- 3.22. Il COA energia provvede inoltre a dare opportuna conoscenza ai certificatori circa le modalità di effettuazione dei controlli e le relative eventuali variazioni, anche tramite pubblicazione nell'apposita sezione del canale tematico "Energia" del sito internet istituzionale della Regione.

4. Casi di non correttezza formale o sostanziale

- 4.1. Sono da considerarsi casi di “non correttezza formale”, gli APE che riportano informazioni tecniche o di individuazione e caratterizzazione dell’edificio non corrette, indipendentemente dall’influenza che le stesse abbiano sul calcolo della prestazione energetica. In particolare, sono considerati tali gli errori relativi anche ad uno solo dei seguenti campi:
- a) destinazione d’uso;
 - b) dati catastali;
 - c) ubicazione (Comune, coordinate);
 - d) codice del catasto impianti termici (ove presente);
 - e) per ogni servizio energetico: tipo e numero di generatori e relativi vettori energetici;
 - f) l’assenza di compilazione degli interventi migliorativi in caso di edificio che rientra nelle classi D,E,F,G,
 - g) l’assenza dell’immagine relativa all’edificio;
 - h) l’errata indicazione di nome o cognome del certificatore energetico che ha redatto l’APE;
 - i) il raggiungimento, nell’ambito dei controlli di cui al punto 3, di un “punteggio di errore” superiore a 18 punti ma inferiore o uguale a 30 punti;
 - j) la mancata corrispondenza tra il nominativo del certificatore che ha redatto l’APE e il nominativo del certificatore che ha caricato lo stesso sul portale Beauclimat;
 - k) la mancata corrispondenza, tra il file .xml e il file .pdf, di uno o più dei seguenti parametri: classe energetica, EP_{gl_nren} , Comune, e codice APE.
- 4.2. Sono da considerarsi casi di “non correttezza sostanziale”:
- a) quelli che superano la soglia di 30 punti nella valutazione dei parametri tecnici di cui all’Appendice C;
 - b) quelli in cui ARPA rilevi “gravi errori” come meglio specificati in Appendice C;
 - c) quelli in cui ARPA non abbia potuto effettuare il controllo in quanto il certificatore non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nei tempi previsti;
 - d) quelli in cui gli APE sostitutivi non risultino validi, cioè conformi alle indicazioni del punto 3.13.
- 4.3. Ai soli fini dell’applicazione del punto 3.17, qualora nel campione selezionato in un bimestre di riferimento rientrino diversi APE redatti da un medesimo certificatore energetico e relativi a più unità immobiliari di uno stesso fabbricato, i suddetti APE sono computati una sola volta in ognuno dei seguenti casi:
- a) qualora dal controllo iniziale di ARPA di cui al punto 3.7, vengano accertati più casi di non correttezza sostanziale;
 - b) qualora vengano riscontrati più casi di inadempienza di cui al punto 3.12;
 - c) qualora, in caso di ricontrollo degli APE sostitutivi, ARPA non confermi la validità degli stessi in riferimento al punto 3.13.

APPENDICE A – Algoritmi di controllo utilizzati in fase di accertamento preventivo e relativi pesi

N.	PARAMETRO VERIFICATO	ALGORITMO DI CONTROLLO	PESO
1	Numero unità immobiliari per le quali viene redatto l'APE	Se l'APE viene redatto per un intero edificio, il numero delle unità immobiliari di cui è composto l'edificio deve essere pari a 1.	10
2	Classificazione energetica per edifici di nuova costruzione	Se l'edificio per cui viene redatto l'APE si configura come una "nuova costruzione", viene segnalata un'anomalia nel caso in cui la classe energetica dello stesso sia uguale a D, E, F o G.	10
3	Vettori energetici utilizzati	Viene segnalata un'anomalia nel caso in cui venga inserito l'utilizzo di gas naturale in un edificio situato in un Comune non metanizzato. Tale anomalia non viene confermata nel caso di "assenza di impianto".	10
4	Assenza reti di teleriscaldamento	Viene segnalata un'anomalia nel caso in cui l'edificio per cui viene redatto l'APE possiede una centrale di teleriscaldamento ma il Comune non rientra nella lista dei Comuni in cui sorgono reti di teleriscaldamento.	10
5	Ubicazione dell'edificio	Viene segnalata un'anomalia nel caso in cui le coordinate inserite non trovino corrispondenza con i riferimenti catastali del mappale in cui è ubicato l'edificio oggetto di certificazione, con un margine di tolleranza di 15 m.	10
6	Servizi energetici presenti	Viene segnalata un'anomalia nel caso in cui non vengano considerati tutti i servizi energetici minimi richiesti dalla normativa in funzione della destinazione d'uso dell'edificio.	5
7	Indice di prestazione energetica globale non rinnovabile ($EP_{gl,nren}$)	Viene segnalata un'anomalia nel caso in cui l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile ($EP_{gl,nren}$) sia superiore a 1500 kWh/m ² a.	5
8	Rapporto tra superficie disperdente e volume lordo riscaldato (S/V)	Viene segnalata un'anomalia nel caso in cui il valore del rapporto tra superficie disperdente e volume lordo riscaldato (S/V) sia superiore a 1,5.	5
9	Superficie utile superiore a 300 m ²	Viene segnalata un'anomalia nel caso in cui l'unità immobiliare per cui viene redatto l'APE possieda una destinazione d'uso residenziale e la superficie utile riscaldata sia superiore a 300 m ² .	5

10	Potenza minima di servizio di illuminazione	Viene segnalata un'anomalia nel caso in cui l'unità immobiliare per cui viene redatto l'APE possieda una destinazione d'uso non residenziale (eccetto il caso di edifici artigianali E.8) e la potenza complessiva dell'impianto di illuminazione sia inferiore a "0,0005* superficie utile riscaldata".	5
11	Correttezza codice impianto termico (CIT-VDA) - riscaldamento	Viene segnalata un'anomalia nel caso in cui il codice impianto relativo al sistema di riscaldamento non sia presente sul catasto impianti termici (CIT-VDA) o, se presente, non corrisponda al medesimo Comune.	5
12	Correttezza codice impianto termico (CIT-VDA) - raffrescamento	Viene segnalata un'anomalia nel caso in cui il codice impianto relativo al sistema di raffrescamento non sia presente sul catasto impianti termici (CIT-VDA) o, se presente, non corrisponda al medesimo Comune.	5
13	Correttezza codice impianto termico (CIT-VDA) – acqua calda sanitaria	Viene segnalata un'anomalia nel caso in cui il codice impianto relativo al sistema di produzione di acqua calda sanitaria non sia presente sul catasto impianti termici (CIT-VDA) o, se presente, non corrisponda al medesimo Comune.	5
14	Classificazione energetica per edifici esistenti non interessati da interventi di ristrutturazione importante	Viene segnalata un'anomalia nel caso di edificio esistente, non interessato da interventi di ristrutturazione importante o da interventi di "riqualificazione energetica", riportante una classe energetica uguale a A4, A3, A2 o A1.	5
15	Presenza codice impianto termico (CIT-VDA)	Viene segnalata un'anomalia nel caso in cui non sia stato inserito il codice impianto relativo al sistema di riscaldamento sul catasto impianti termici (CIT-VDA). Tale anomalia non viene segnalata nel caso di assenza di impianto termico e relativa compilazione di impianto termico simulato, previo inserimento da parte del certificatore di specifico codice identificativo prefissato dal Portale Beauclimat.	2
16	Presenza campo raccomandazioni	Viene segnalata un'anomalia nel caso in cui la classe energetica dell'unità immobiliare rientra tra quelle di seguito indicate D,E,F,G, e non siano compilati i campi "Tipo di intervento raccomandato", "Tempo di ritorno dell'investimento" e "EP _{gl,nren} raggiungibile".	2

17	Data sopralluogo	Viene segnalata un'anomalia nel caso in cui non venga inserita la data di sopralluogo.	2
----	------------------	--	---

APPENDICE B – Criteri di selezione del campione di APE da inviare ad ARPA per essere sottoposto a verifica tecnica

CRITERIO 1 – “APE relativi a edifici in classi energetiche efficienti (A4, A3, A2, A1)” - numero variabile fino ad un massimo di 10, ove presenti.

Vengono selezionati gli APE ricadenti nelle classi energetiche più efficienti (A4, A3, A2, A1). Qualora gli APE rispondenti a tale criterio siano in esubero rispetto al numero massimo (10), si dà priorità, nell’ordine:

- agli APE aventi “punteggio di criticità” più elevato;
- a parità di punteggio, agli APE aventi la classe energetica più elevata;
- a parità di classe energetica, agli APE con “prestazione energetica globale non rinnovabile” ($EP_{gl,nren}$) minore.

CRITERIO 2 – “APE con potenziali anomalie” – numero variabile fino a completamento del campione, ove presenti.

Fino ad eventuale completamento del campione, vengono selezionati gli APE con “punteggio di criticità” maggiore di zero. Qualora gli APE rispondenti a tale criterio di selezione siano in esubero rispetto al numero necessario al completamento del campione, si dà priorità, nell’ordine:

- agli APE aventi “punteggio di criticità” più elevato;
- a parità di punteggio, agli APE aventi la classe energetica più elevata;
- a parità di classe energetica, agli APE con “prestazione energetica globale non rinnovabile” ($EP_{gl,nren}$) minore.

CRITERIO 3 (eventuale) – “APE redatti da un certificatore energetico poco frequentemente sottoposto a controllo” – numero variabile fino a completamento del campione.

Qualora gli APE selezionati con i criteri 1 e 2 non fossero sufficienti a completare il campione, vengono selezionati gli APE redatti da certificatori, non sospesi alla data di estrazione del campione, “poco frequentemente sottoposti a controllo”, dando priorità, nell’ordine:

- agli APE di certificatori che sono stati selezionati meno frequentemente nell’ambito dei controlli effettuati ai sensi della normativa vigente e previgente;
- a parità di numero di controlli, gli APE redatti da certificatori iscritti da meno tempo nell’elenco regionale dei certificatori energetici;
- in caso di più APE redatti dal medesimo certificatore, agli APE con “prestazione energetica globale non rinnovabile” ($EP_{gl,nren}$) minore.

I criteri si applicano nell’ordine in cui sono riportati fino a completamento del campione. Qualora venga selezionato un APE già individuato con un criterio precedente, questo è sostituito dall’APE immediatamente successivo.

Il COA energia, prima di validare il campione, verifica inoltre che gli APE che lo compongono:

- non risultino essere stati sostituiti da un APE più recente (ove tale informazione sia disponibile);
- non costituiscano la rettifica di un precedente attestato sottoposto a controllo e risultato negativo;
- non siano stati redatti da certificatori energetici sospesi dall’elenco dei certificatori energetici.

Qualora tale verifica evidenzi degli APE da sostituire, gli stessi vengono eliminati dal campione e sostituiti dagli APE immediatamente successivi.

Il COA energia verifica inoltre, per ogni APE che costituisce il campione, la coerenza tra file .pdf e file .xml, con particolare riferimento ai dati relativi al Comune, alla classe energetica, al valore di

EP_{gl,nren} e al codice identificativo dell'APE. Qualora vengano riscontrate anomalie, di norma viene considerato oggetto di controllo il file .pdf dell'APE e i dati in esso riportati ma qualora ci sia un'incongruenza nel codice identificativo dell'APE tra il file .xml e il file .pdf, il controllo verrà fatto sul file .xml e il certificatore dovrà consegnare ad ARPA il file .pdf ad esso congruente con la relativa documentazione corrispondente.

Ove possibile, al fine di supportare il lavoro di ARPA, il COA energia verifica inoltre la coerenza dei principali dati impiantistici con quanto presente sul Catasto Impianti Termici (CIT-VDA).

APPENDICE C – Definizione delle modalità di controllo da parte di ARPA

ARPA verifica i parametri sotto riportati attribuendo ad ognuno di essi uno specifico “punteggio di errore”. Per ogni APE viene poi attribuito un punteggio di errore complessivo dato dalla somma degli stessi.

N.	PARAMETRO OGGETTO DI CONTROLLO	GRAVE ERRORE	ERRORE FORMALE	ERRORE SOSTANZIALE	PUNTI ERRORE	DESCRIZIONE E SPECIFICHE ERRORI
DEFINIZIONE EDIFICIO E INVOLUCRO						
1	Comune	-	X	X	5	ERRORE FORMALE e ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui tale parametro sia errato
2	Coordinate: latitudine e longitudine	-	X	X	2	ERRORE FORMALE e ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il punto sia esterno ai catastali indicati nell’APE e disti dai confini dello stesso per più di 15 m
3	Classificazione edificio ai sensi del <i>D.P.R. 412/1993</i>	X	X	X	5	GRAVE ERRORE: nel caso in cui ci sia un errore di valutazione tra destinazione d’uso residenziale e destinazione d’uso non residenziale nella descrizione dell’unità immobiliare ERRORE FORMALE e SOSTANZIALE: quando non si rientra nel caso di GRAVE ERRORE ma è presente un’errata definizione della categoria dell’edificio ai sensi del <i>D.P.R. 412/1993</i>
4	Oggetto dell’attestato	X				GRAVE ERRORE: nel caso in cui venga effettuato un APE come intero edificio e il calcolo fa riferimento a più di una unità immobiliare. L’APE come intero edificio deve riferirsi esclusivamente ad una sola unità immobiliare.
5	Dati catastali - foglio, mappale subalterno	-	X	-	-	ERRORE FORMALE: nel caso in cui uno dei parametri che definiscono i dati catastali risulti non conforme
6	Dati identificativi – fotografia dell’edificio	-	X	-	-	ERRORE FORMALE: nel caso in cui non sia presente nessuna fotografia identificativa dell’edificio oggetto di certificazione
7	Superficie netta riscaldata totale edificio	-	-	X	5	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il parametro si discosti di un valore superiore a ±10%
8	Volume lordo climatizzato edificio	-	-	X	3	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il parametro si discosti di un valore superiore a ±10%
9	Altitudine	-	-	X	3	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il parametro si discosti di un valore superiore a ±50 m
10	Destinazione	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui venga

	d'uso – locali o zone termiche					accertata un'errata attribuzione della destinazione d'uso di una singola zona termica o dei locali oggetto di certificazione
11	Volume netto edificio	-	-	X	4	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il parametro si discosti di un valore superiore a $\pm 10\%$
12	Fattore di correzione verso ambienti non climatizzati	-	-	X	2 (per ogni parametro inserito in modo errato)	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il parametro riferito ad ogni singola zona termica, non sia compreso tra quelli presenti nel prospetto 7 della UNI TS 11300:1
13	Tipo di ventilazione	-	-	X	8	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il parametro (ventilazione naturale o meccanica) non sia corretto
14	Efficienza del recuperatore di calore	-	-	X	3	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il parametro si discosti di un valore superiore a $\pm 10\%$
15	Presenza del servizio di ventilazione	-	-	X	8	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il parametro non sia stato inserito o il cui valore sia nullo
16	Orientamento edificio	-	-	X	4	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui tutti i punti cardinali siano stati imputati con un medesimo errore superiore a $\pm 25^\circ$
17	Orientamento superfici disperdenti opache verticali	-	-	X	2 (per ogni esposizione)	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il parametro sia errato e si discosti di un valore superiore a $\pm 25^\circ$ (Se viene considerato errato il parametro 16, tale parametro deve essere segnalato ma non viene considerato il punteggio di errore)
18	Superficie disperdente opaca delle strutture verticali esterne, suddivise per orientamento	-	-	X	2-6-8 (per ogni esposizione in cui viene rilevato l'errore)	ERRORE SOSTANZIALE: in base alla percentuale di errore riscontrato, il punteggio è variabile da 2 a 8 punti secondo i seguenti criteri: - errore > 10%: sempre 2 punti; - errore > 30%: 6 punti se anche il rapporto tra la superficie disperdente opaca della parete verticale (complessiva per quello specifico orientamento) e la superficie disperdente totale, opaca + trasparente, (ricalcolate a seguito del controllo) è maggiore del 3%; - errore > 50%: 8 punti se anche il rapporto tra la superficie disperdente opaca della parete verticale (complessiva per quello specifico orientamento) e la superficie disperdente totale, opaca + trasparente, (ricalcolate a seguito del controllo) è maggiore del 3%. Nel caso in cui il certificatore inserisca una superficie disperdente inesistente, per confermare il punteggio viene considerata la superficie disperdente opaca della parete verticale (complessiva per quello specifico orientamento) inserita dal certificatore, in quanto quella corretta risulterebbe pari a 0

19	Superficie disperdente opaca strutture orizzontali o sub-orizzontali esterne	-	-	X	2-6-8	<p>ERRORE SOSTANZIALE: in base alla percentuale di errore riscontrato, il punteggio è variabile da 2 a 8 punti secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - errore > 10%: sempre 2 punti; - errore > 30%: 6 punti se anche il rapporto tra la superficie disperdente opaca delle strutture orizzontali o inclinate (complessiva per quello specifico orientamento) e la superficie disperdente totale, opaca + trasparente, (ricalcolate a seguito del controllo) è maggiore del 5%; - errore > 50%: 8 punti se anche il rapporto tra la superficie disperdente opaca delle strutture orizzontali o inclinate (complessiva per quello specifico orientamento) e la superficie disperdente totale, opaca + trasparente, (ricalcolate a seguito del controllo) è maggiore del 5%; <p>Nel caso in cui il certificatore inserisca una superficie disperdente inesistente, per confermare il punteggio viene considerata la superficie disperdente opaca delle strutture orizzontali o inclinate (complessiva per quello specifico orientamento) inserita dal certificatore, in quanto quella corretta risulterebbe pari a 0</p>
20	Superficie disperdente opaca strutture verticali disperdenti verso terreno	-	-	X	2-6-8	<p>ERRORE SOSTANZIALE: in base alla percentuale di errore riscontrato, il punteggio è variabile da 2 a 8 punti secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - errore > 10%: sempre 2 punti; - errore > 30%: 6 punti se anche il rapporto tra la superficie disperdente opaca della parete disperdente verso terreno (complessiva per quello specifico orientamento) e la superficie disperdente totale, opaca + trasparente, (ricalcolate a seguito del controllo) è maggiore del 5%; - errore > 50%: 8 punti se anche il rapporto tra la superficie disperdente opaca della parete disperdente verso terreno (complessiva per quello specifico orientamento) e la superficie disperdente totale, opaca + trasparente, (ricalcolate a seguito del controllo) è maggiore del 5%; <p>Nel caso in cui il certificatore inserisca una superficie disperdente inesistente, per confermare il punteggio viene considerata la superficie disperdente opaca della parete disperdente verso terreno (complessiva per quello specifico orientamento) inserita dal certificatore, in quanto quella corretta risulterebbe pari a 0</p>

21	Superficie disperdente opaca strutture orizzontali disperdenti verso terreno/vespaio	-	-	X	2-6-8	<p>ERRORE SOSTANZIALE: in base alla percentuale di errore riscontrato, il punteggio è variabile da 2 a 8 punti secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - errore > 10%: sempre 2 punti; - errore > 30%: 6 punti se anche il rapporto tra la superficie disperdente opaca dei solai disperdenti verso terreno/vespaio (complessiva per quello specifico orientamento) e la superficie disperdente totale, opaca + trasparente, (ricalcolate a seguito del controllo) è maggiore del 5%; - errore > 50%: 8 punti se anche il rapporto tra la superficie disperdente opaca dei solai disperdenti verso terreno/vespaio (complessiva per quello specifico orientamento) e la superficie disperdente totale, opaca + trasparente, (ricalcolate a seguito del controllo) è maggiore del 5%; <p>Nel caso in cui il certificatore inserisca una superficie disperdente inesistente, per confermare il punteggio viene considerata la superficie disperdente opaca dei solai disperdenti verso terreno/vespaio (complessiva per quello specifico orientamento) inserita dal certificatore, in quanto quella corretta risulterebbe pari a 0</p>
22	Superficie disperdente opaca strutture verticali disperdenti verso locali non riscaldati o riscaldati a temperature diverse	-	-	X	2-6-8	<p>ERRORE SOSTANZIALE: in base alla percentuale di errore riscontrato, il punteggio è variabile da 2 a 8 punti secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - errore > 10%: sempre 2 punti; - errore > 30%: 6 punti se anche il rapporto tra la superficie disperdente opaca verticale delle strutture disperdenti verso locali non riscaldati o riscaldati a temperatura diversa (complessiva per quello specifico orientamento) e la superficie disperdente totale, opaca + trasparente, (ricalcolate a seguito del controllo) è maggiore del 5%; - errore > 50%: 8 punti se anche il rapporto tra la superficie disperdente opaca verticale delle strutture disperdenti verso locali non riscaldati o riscaldati a temperatura diversa (complessiva per quello specifico orientamento) e la superficie disperdente totale, opaca + trasparente, (ricalcolate a seguito del controllo) è maggiore del 5%; <p>Nel caso in cui il certificatore inserisca una superficie disperdente inesistente, per confermare il punteggio viene considerata la superficie disperdente opaca verticale delle strutture disperdenti verso locali non riscaldati o riscaldati a temperatura diversa (complessiva per quello specifico orientamento) inserita dal certificatore, in quanto quella corretta risulterebbe pari a 0</p>
23	Superficie	-	-	X	2-6-8	- ERRORE SOSTANZIALE: in base alla

	disperdente opaca strutture orizzontali disperdenti verso locali non riscaldati o riscaldati a temperature diverse					<p>percentuale di errore riscontrato, il punteggio è variabile da 2 a 8 punti secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - errore > 10%: sempre 2 punti; - errore > 30%: 6 punti se anche il rapporto tra la superficie disperdente opaca dei solai disperdenti verso locali non riscaldati o riscaldati a temperatura diversa (complessiva per quello specifico orientamento) e la superficie disperdente totale, opaca + trasparente, (ricalcolate a seguito del controllo) è maggiore del 5%; - errore > 50%: 8 punti se anche il rapporto tra la superficie disperdente opaca dei solai disperdenti verso locali non riscaldati o riscaldati a temperatura diversa (complessiva per quello specifico orientamento) e la superficie disperdente totale, opaca + trasparente, (ricalcolate a seguito del controllo) è maggiore del 5%; <p>Nel caso in cui il certificatore inserisca una superficie disperdente inesistente, per confermare il punteggio viene considerata la superficie disperdente opaca dei solai disperdenti verso locali non riscaldati o riscaldati a temperatura diversa (complessiva per quello specifico orientamento) inserita dal certificatore, in quanto quella corretta risulterebbe pari a 0</p>
24	Strutture disperdenti opache - stratigrafia	-	-	X	2 (per ogni struttura omessa)	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui sia stata omessa una stratigrafia opaca disperdente
25	Trasmittanza termica stratigrafie opache	-	-	X	2-6-8	<p>ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la trasmittanza termica anche solo di una stratigrafia opaca si discosti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ±25% per $U \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; - ±30% per $0,6 \text{ W/m}^2\text{K} < U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$; - ±35% per $U > 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ <p>- Il punteggio è variabile da 2 a 8 punti in base alla superficie disperdente della stratigrafia in oggetto, secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando il rapporto tra la superficie della stratigrafia e la superficie disperdente totale (ricalcolate a seguito del controllo) è ≤ 20% i punti sono 2; - quando il rapporto tra la superficie della stratigrafia e la superficie disperdente totale (ricalcolate a seguito del controllo) è > 20% i punti sono 6; - quando il rapporto tra la superficie della stratigrafia e la superficie disperdente totale (ricalcolate a seguito del controllo) è > 50% i punti sono 8
26	Orientamento	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il

	superfici disperdenti dei serramenti					parametro si discosti di un valore superiore a $\pm 25^\circ$ (Se viene considerato errato il parametro 16, tale parametro deve essere segnalato ma non viene considerato il punteggio di errore)
27	Superficie disperdente totale dei serramenti suddivisi per orientamento	-	-	X	2-6-8 (per ogni esposizione in cui viene rilevato l'errore)	ERRORE SOSTANZIALE in base alla percentuale di errore riscontrato, il punteggio è variabile da 2 a 8 punti secondo i seguenti criteri: - errore > 10% : sempre 2 punti; - errore > 30% : 6 punti se anche il rapporto tra la superficie disperdente dei serramenti (complessiva per quello specifico orientamento) e la superficie disperdente totale, opaca + trasparente, (ricalcolate a seguito del controllo) è maggiore del 2%; - errore > 50% : 8 punti se anche il rapporto tra la superficie disperdente dei serramenti (complessiva per quello specifico orientamento) e la superficie disperdente totale, opaca + trasparente, (ricalcolate a seguito del controllo) è maggiore del 2%; Nel caso in cui il certificatore inserisca una superficie disperdente inesistente, per confermare il punteggio viene considerata la superficie disperdente dei serramenti (complessiva per quello specifico orientamento) inserita dal certificatore, in quanto quella corretta risulterebbe pari a 0
28	Trasmittanza termica serramenti	-	-	X	2-6-8	ERRORE SOSTANZIALE : nel caso in cui la trasmittanza termica di un serramento si discosti di: - $\pm 25\%$ per $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; - $\pm 30\%$ per $1,1 \text{ W/m}^2\text{K} < U \leq 2 \text{ W/m}^2\text{K}$; - $\pm 50\%$ per $U > 2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Il punteggio è variabile da 2 a 8 punti in base alla superficie dei serramenti con trasmittanza errata, secondo i seguenti criteri: - quando il rapporto tra la superficie di tutti i serramenti con trasmittanza errata e la superficie totale dei serramenti (ricalcolate a seguito del controllo) è $\leq 20\%$ i punti sono 2 ; - quando il rapporto tra la superficie di tutti i serramenti con trasmittanza errata e la superficie totale dei serramenti (ricalcolate a seguito del controllo) è $> 20\%$ i punti sono 6 ; - quando il rapporto tra la superficie di tutti i serramenti con trasmittanza errata e la superficie totale dei serramenti (ricalcolate a seguito del controllo) è $> 20\%$ i punti sono 8
29	Inclinazione elementi opachi	-	-	X	1	ERRORE SOSTANZIALE : nel caso in cui tale parametro si discosti di un valore superiore a $\pm 15^\circ$
30	Inclinazione elementi	-	-	X	1	ERRORE SOSTANZIALE : nel caso in cui tale parametro si discosti di un valore superiore a

	trasparenti					$\pm 15^\circ$
31	Fattore di ombreggiatura	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui tale parametro non sia stato preso in considerazione o sia stato valutato in modo errato. Il punteggio viene confermato quando l'errore insiste su almeno il 50% degli elementi trasparenti dell'unità immobiliare
32	Ponti termici	-	-	X	3-5	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui l'inserimento dei ponti termici non sia coerente con la valutazione effettuata da ARPA (errata valutazione della tipologia di ponte termico e della sua lunghezza) il punteggio è 3 , mentre nel caso in cui i ponti termici non siano stati presi in considerazione il punteggio è di 5 punti
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO						
33	Presenza/ assenza impianto	X	-	-	-	GRAVE ERRORE: nel caso in cui l'impianto non sia stato preso in considerazione (anche nel caso di impianto presente ma non a servizio dell'unità immobiliare) o viceversa
34	Codice catasto impianto termico	-	X	-	-	ERRORE FORMALE: nel caso in cui il codice catasto impianti termici (CIT) non sia corretto
35	Parametri del sottosistema di emissione	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui sia presente un'incongruenza nella descrizione dei parametri che definiscono il sottosistema di emissione
36	Ausiliari sistema di emissione – potenza elettrica	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui tale parametro si discosti di un valore superiore a $\pm 30\%$
37	Parametri del sottosistema di regolazione	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui sia presente un'incongruenza nella descrizione dei parametri che definiscono il sottosistema di regolazione
38	Accumulo	-	-	X	2 (per ogni accumulo presente)	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui tale parametro non sia stato preso in considerazione
39	Tipo di generatore	-	X	X	8 (per ogni generatore presente)	ERRORE FORMALE e SOSTANZIALE: nel caso in cui tale parametro risulti non corretto. Nel caso di generatori con analoga tipologia, il punteggio viene considerato una volta sola.
40	Numero di generatori	-	X	X	3	ERRORE FORMALE e SOSTANZIALE: nel caso in cui tale parametro risulti non corretto.
41	Potenza termica del generatore	-	-	X	3 (per ogni generatore presente)	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la potenza termica utile o la potenza al focolare dei generatori si discosti di un valore superiore a

						±30%
42	Combustibile	-	X	X	8	ERRORE FORMALE e ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui tale parametro non sia corretto
43	Generatore a combustione-ubicazione e fluido termovettore	-	-	X	3	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui tali parametri risultino non corretti
44	Generatore ad aria calda - rendimento	-	-	X	8 (per ogni generatore presente)	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il rendimento del generatore ad aria calda si discosti di un valore superiore a ±30%
45	Stufe, caminetti, ecc. - rendimento	-	-	X	8 (per ogni generatore presente)	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il rendimento di apparecchi quali stufe, caminetti, termocamini, ecc., sia superiore al 75% (senza documentazione che ne attesti la correttezza) o qualora il rendimento si discosti di un valore superiore al ±30% rispetto al valore corretto.
46	Cogeneratore - efficienza termica ed elettrica	-	-	X	8 (per ogni generatore presente)	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui i valori di efficienza termica ed elettrica nominali relativi al cogeneratore si discostino di un valore superiore a ±30%
47	Valore di fabbisogno nullo	-	-	X	8	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il valore di fabbisogno del servizio di riscaldamento risulti nullo
48	Ripartizione impianto di riscaldamento	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la ripartizione dell'impianto di riscaldamento asservito a più unità immobiliari, parti di edificio o intero edificio non sia stata presa in considerazione
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACS						
49	Presenza/ Assenza impianto	X	-	-	-	GRAVE ERRORE: nel caso in cui l'impianto non sia stato preso in considerazione (anche nel caso di impianto presente ma non a servizio dell'unità immobiliare) o viceversa
50	Codice catasto impianto termico	-	X	-	-	ERRORE FORMALE: nel caso in cui il codice catasto impianti termici (CIT) non sia corretto
51	Accumulo	-	-	X	2 (per ogni accumulo presente)	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui tale parametro non sia stato preso in considerazione
52	Impianto di produzione dedicato o misto (riscaldamento + acs)	-	-	X	8	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui i dati relativi a tale parametro risultino non corretti. Se l'impianto è misto gli errori relativi ai parametri seguenti vengono segnalati ma non sono considerati ai fini del punteggio di errore in quanto già calcolati nella sezione relativa alla

						climatizzazione invernale
53	Tipo di generatore	-	X	X	8 (per ogni generatore presente)	ERRORE FORMALE e SOSTANZIALE: nel caso in cui il tipo di generatore inserito risulti non corretto. Nel caso di generatori con analoga tipologia, il punteggio viene considerato una volta sola
54	Numero di generatori	-	X	X	8	ERRORE FORMALE e SOSTANZIALE: nel caso in cui tale parametro risulti non corretto.
55	Potenza termica del generatore	-	-	X	3 (per ogni generatore presente)	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la potenza termica utile o la Potenza al focolare dei generatori si discosti di un valore superiore a $\pm 30\%$
56	Combustibile	-	X	X	8	ERRORE FORMALE e ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui tale parametro non sia corretto
57	Cogeneratore - efficienza termica ed elettrica	-	-	X	8 (per ogni generatore presente)	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui i valori di efficienza termica ed elettrica nominali relativi al cogeneratore si discostino di un valore superiore a $\pm 30\%$
58	Valore di fabbisogno nullo ove previsto	-	-	X	8	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il valore di fabbisogno del servizio di acqua calda sanitaria risulti nullo
59	Ripartizione impianto di acqua calda sanitaria	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la ripartizione dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria asservito a più unità immobiliari, parti di edificio o intero edificio non sia stata presa in considerazione
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA						
60	Presenza/ Assenza impianto	X	-	-	-	GRAVE ERRORE: nel caso in cui l'impianto non sia stato preso in considerazione (anche nel caso di impianto presente ma non a servizio dell'unità immobiliare) o viceversa
61	Codice catasto impianto termico	-	X	-	-	ERRORE FORMALE: nel caso in cui il codice catasto impianti termici (CIT) non sia corretto
62	Tipo di generatore	-	X	X	8 (per ogni generatore presente)	ERRORE FORMALE e SOSTANZIALE: nel caso in cui il tipo di generatore inserito risulti non corretto. Nel caso di stessi generatori con analoga tipologia, il punteggio viene considerato una volta sola
63	Numero di generatori	-	X	X	8	ERRORE FORMALE e SOSTANZIALE: nel caso in cui tale parametro risulti non corretto. Il punteggio assegnato viene considerato per ogni generatore errato inserito
64	Potenza termica del generatore	-	-	X	3 (per ogni generatore presente)	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la potenza termica utile o la Potenza al focolare dei generatori si discosti di un valore superiore a $\pm 30\%$
65	Combustibile	-	X	X	8	ERRORE FORMALE e ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui tale parametro non sia corretto
66	Valore di fabbisogno nullo	-	-	X	8	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il valore di fabbisogno del servizio di raffrescamento risulti nullo

67	Ripartizione impianto di climatizzazione e estiva	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la ripartizione dell'impianto di produzione di climatizzazione estiva asservito a più unità immobiliari, parti di edificio o intero edificio non sia stata presa in considerazione.
IMPIANTO FOTOVOLTAICO						
68	Presenza/ Assenza impianto	X	-	-	-	GRAVE ERRORE: nel caso in cui l'impianto non sia stato preso in considerazione (anche nel caso di impianto presente ma non a servizio dell'unità immobiliare) o viceversa
69	Superficie pannelli FV	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la superficie dei pannelli fotovoltaici si discosti di un valore superiore a $\pm 20\%$
70	Orientamento dei pannelli FV	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: per impianti con una sola stringa, nel caso in cui i dati relativi all'orientamento dei pannelli FV si discostino di un valore superiore a $\pm 25^\circ$. Per impianti a più stringhe si accettano orientamenti medi ma per non incorrere in errore occorre giustificare tali assunzioni attraverso calcoli che portino ad ottenere un energia prodotta che si discosti del limite massimo di $\pm 20\%$
71	Inclinazione dei pannelli FV rispetto all'orizzontale	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: per impianti con una sola stringa, nel caso in cui i dati relativi all'inclinazione dei pannelli FV si discostino di un valore superiore a $\pm 15^\circ$. Per impianti a più stringhe si accettano inclinazioni medie ma per non incorrere in errore occorre giustificare tali assunzioni attraverso calcoli che portino ad ottenere un energia prodotta che si discosti del limite massimo di $\pm 20\%$
72	Energia prodotta (in alternativa ai tre punti precedenti)	-	-	X	6 (in alternativa ai 3 punti precedenti)	ERRORE SOSTANZIALE: qualora tale parametro non venga calcolato automaticamente dal software, occorre fornire opportuna documentazione per giustificare il dato, che non si deve discostare di un valore superiore al $\pm 20\%$
73	Ripartizione impianto FV	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la ripartizione dell'impianto fotovoltaico asservito a più unità immobiliari, parti di edificio o intero edificio non sia stata presa in considerazione
EOLICO E ALTRE FONTI RINNOVABILI						
74	Presenza/ Assenza impianto	X	-	-	-	GRAVE ERRORE: nel caso in cui l'impianto non sia stato preso in considerazione (anche nel caso di impianto presente ma non a servizio dell'unità immobiliare) o viceversa
75	Potenza installata	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui i dati relativi alla potenza dell'impianto si discostino di un valore superiore a $\pm 20\%$
76	Ripartizione	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la

	impianto					ripartizione dell'impianto asservito a più unità immobiliari, parti di edificio o interi edifici si discosti di un valore superiore a $\pm 20\%$
SOLARE TERMICO						
77	Presenza/ assenza impianto	X	-	-	-	GRAVE ERRORE: nel caso in cui l'impianto non sia stato preso in considerazione (anche nel caso di impianto presente ma non a servizio dell'unità immobiliare) o viceversa
78	Tipo di collettore	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui tale parametro non sia corretto
79	Orientamento dei pannelli	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui tale parametro si discosti di un valore superiore a $\pm 25^\circ$
80	Inclinazione dei pannelli rispetto all'orizzontale	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui tale parametro si discosti di un valore superiore a $\pm 15^\circ$
81	Superficie collettori	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui tale parametro si discosti di un valore superiore a $\pm 20\%$
82	Energia prodotta (in alternativa ai tre punti precedenti)	-	-	X	6 (in alternativa ai 3 punti precedenti)	ERRORE SOSTANZIALE: qualora tale parametro non venga calcolato automaticamente dal software, occorre fornire opportuna documentazione per giustificare il dato, che non si deve discostare di un valore superiore al $\pm 30\%$
83	Accumulo	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui tale parametro non sia stato inserito
84	Ripartizione impianto solare termico	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la ripartizione dell'impianto solare termico asservito a più unità immobiliari, parti di edificio o interi edifici, non sia stata presa in considerazione
ILLUMINAZIONE						
85	Presenza/ assenza impianto	X	-	-	-	GRAVE ERRORE: nel caso di edifici con destinazione d'uso non residenziale la sezione non sia stata compilata
86	Potenza installata	-	-	X	5	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il valore della potenza installata (P) non sia ricompreso negli intervalli riportati di seguito, suddivisi per tipologia di corpo illuminante (prevalente) installato per metro quadro di superficie utile riscaldata: - per lampade alogene: $7 \text{ W/m}^2 \leq P \leq 43 \text{ W/m}^2$; - per lampade fluorescenti:

						$3 \text{ W/m}^2 \leq P \leq 29 \text{ W/m}^2$ - per lampade led: $1,5 \text{ W/m}^2 \leq P \leq 8,5 \text{ W/m}^2$
TRASPORTO DI PERSONE O COSE						
87	Presenza/ assenza impianto	X	-	-	-	GRAVE ERRORE: nel caso di edifici con destinazione d'uso non residenziale seppur in presenza di un impianto di trasporto di persone o cose, la sezione non sia stata compilata
INTERVENTI MIGLIORATIVI						
88	Interventi migliorativi	-	X	-	-	ERRORE FORMALE: per APE con classe energetica D, E, F, G nel caso in cui non siano stati considerati gli interventi migliorativi
PRESTAZIONE GLOBALE						
89	$EP_{gl,nren}$	X				GRAVE ERRORE: qualsiasi valore di $EP_{gl,nren}$ anomalo non giustificato e che può portare ad una classificazione anomala dell'edificio.
OGGETTO EDILIZIO						
90	Oggetto edilizio	X				GRAVE ERRORE: quelli in cui ARPA rilevi gravi errori nella definizione dell'oggetto edilizio o nella metodologia di calcolo utilizzata